



**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale per le Risorse Umane**  
**U.O.D. Stato giuridico ed Inquadramento del personale**  
**Applicazione istituti normativi e contrattuali**

Ai Direttori Generali

Ai Responsabili degli Uffici Speciali

Ai Responsabili delle Strutture di Missione

Ai Responsabili delle Strutture:

- Staff Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del PRA (50.03.93)
- Ufficio del Datore di Lavoro (50.14.81)
- Struttura tecnica di supporto all'OIV (50.14.83)
- Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (50.14.94)
- Al Responsabile dell'Ufficio VI degli UDCP

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2018. 0522165 08/08/2018 10,46**

Mitt. : 501401 Stato giurid. ed inquadr. del ...

Ass. : 40 Uffici di Diretta Collaborazio...

Classifica : 7.1.18.



Ai Dirigenti della Giunta Regionale  
per il tramite delle Strutture apicali

Ai Responsabili delle Segreterie  
degli Assessori

e, p.c.,

All'Assessore alle Risorse Umane

Al Capo di Gabinetto

**LORO SEDI**

Oggetto: Applicazione art. 35 C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018.

Con nota circolare prot. 380864 del 13/6/2018 sono state fornite le prime indicazioni operative per l'applicazione degli istituti contrattuali previsti dal C.C.N.L del 21 maggio 2018, rinviando a successive comunicazioni eventuali approfondimenti che si dovessero rendere necessari per singoli istituti.

Con la presente si forniscono ulteriori indicazioni in merito alla disciplina delle assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici di cui all'art. 35 del contratto.

Con la precedente nota circolare prot. 380864 del 13/6/2018 si è comunicato il monte ore di 18 ore annuali utilizzabili per assenze dovute a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. In proposito si precisa che, ai sensi del comma 5 del suddetto art. 35, laddove l'assenza

abbia luogo per l'intera giornata lavorativa, ai fini del calcolo del raggiungimento di detto monte ore, essa dovrà essere computata in misura pari all'orario lavorativo che il dipendente avrebbe dovuto prestare.

Con la predetta nota circolare si precisava, altresì, che le assenze di cui ai commi 11 e 12 del suddetto art. 35 vanno sempre imputate a malattia.

Il comma 11 prevede il caso in cui l'effettuazione delle visite specialistiche, terapie, od esami diagnostici sia concomitante con uno stato di malattia, mentre il comma 12 prevede il caso in cui l'incapacità lavorativa temporanea sia causata dalla stessa visita specialistica, accertamento, esame o terapia.

In entrambi i casi l'assenza deve essere imputata a malattia e, pertanto, essa non deve essere computata ai fini del raggiungimento del limite delle 18 ore annuali di cui al comma 1.


Sempre al regime della malattia vanno imputate le assenze di cui al successivo comma 14. Quest'ultimo comma disciplina l'ipotesi del dipendente che debba sottoporsi periodicamente a terapie comportanti incapacità lavorativa nei giorni di effettuazione della terapia. Analogamente a quanto precisato per le assenze disciplinate dai commi 11 e 12, anche queste ultime assenze, quindi, non devono essere computate ai fini del raggiungimento del limite delle 18 ore annuali.

Documentazione giustificativa delle assenze.

- A. Le assenze di cui al 1° comma e, cioè, tutte quelle che rientrano nel computo del monte ore annuale di diciotto ore, devono essere giustificate mediante attestazione di presenza, indicante anche l'orario di effettuazione della prestazione, rilasciata dal medico od anche dal personale amministrativo della struttura (anche privata) presso la quale la visita/prestazione è stata erogata. Tale attestazione potrà essere inoltrata all'Ufficio di appartenenza del dipendente direttamente dalla struttura che ha erogato la prestazione, anche per via telematica, ovvero trasmessa, anche in forma cartacea, dal dipendente.
- B. Le assenze di cui al comma 11, essendo concomitanti con uno stato di malattia, devono essere giustificate, oltre che mediante l'attestazione di presenza di cui al precedente punto A), anche da certificato di malattia rilasciato dal medico curante o da altra struttura sanitaria pubblica, con le stesse modalità previste ordinariamente per la malattia.
- C. Le assenze di cui al comma 12 sono giustificate con la stessa attestazione di cui alla precedente lettera A) che, però, dovrà contenere anche l'attestazione dello stato di temporanea incapacità lavorativa derivante dalla prestazione.
- D. Le assenze di cui al comma 14 sono giustificate, prima dell'inizio delle terapie, con un'unica certificazione del medico curante, anche cartacea, che dovrà attestare la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo dei cicli o calendari stabiliti. Successivamente, per ogni giornata di assenza, il dipendente dovrà produrre la stessa attestazione di cui alla precedente lettera A), dalla quale dovrà risultare che la prestazione è stata somministrata nell'ambito del ciclo o del calendario prescritto dal medico.

Il Dirigente della UOD 01

Dott. Fabio D'Ambrosio



Il Vice Direttore con funzioni vicarie

dott. Lorenzo Masi

